

### **Art. 80**

#### **Disciplina della viabilità di collegamento**

1. La realizzazione delle opere relative alla viabilità di collegamento, sia nel caso di nuovo impianto, sia nei casi di interventi che comportino una rilevante modificazione delle situazioni in atto, è subordinata alla predisposizione di uno Studio Organico d'Insieme.
2. Tale studio dovrà in particolare darsi carico di individuare il tracciato che assicuri il maggior rispetto dei valori paesistici posti in evidenza dalla documentazione del Piano, di definire le opere accessorie e le sistemazioni che consentano ed accelerino il recupero di soddisfacenti condizioni di equilibrio ecologico, di prefigurare l'assetto dei luoghi a seguito della realizzazione dell'opera.
3. Le opere di cui al primo comma possono essere realizzate in ogni parte del territorio, escluse quelle assoggettate al regime normativo di CONSERVAZIONE ovvero, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto, indipendentemente dalle limitazioni disposte dal presente Titolo purché nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal Piano.

### **Art. 81**

#### **Disciplina della viabilità di urbanizzazione**

1. Le opere relative alla viabilità di urbanizzazione possono essere realizzate nel rispetto della disciplina contenuta nel presente Titolo con riferimento alla zona interessata dall'intervento.

### **Art. 81 bis**

#### **Disciplina della viabilità interpoderale**

1. Le opere relative alla viabilità interpoderale possono essere realizzate nel rispetto dei valori paesistico-ambientali e in ogni parte del territorio purché non assoggettata al regime normativo di CONSERVAZIONE in relazione a qualsivoglia assetto.
2. Per le Aree Non Insediate assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in relazione a qualsivoglia assetto, se comprese nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale da istituirsi mediante apposite leggi regionali, resta fermo quanto disposto dall'art. 52, comma 3 bis.